



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

data 04/11/2011

n° 72

**COPIA  
ORIGINALE**

**11° Oggetto- Riduzione area di rispetto cimiteriale di via Dogali per opera ivi ricadente di realizzazione autorimessa interrata, ai sensi della Legge 122/89, presso Via Villa Bassa - pratica edilizia 06-280.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quattro** del mese di **novembre**, alle ore **21:10** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI Alberto		X	
2	BOTTINO Angelo	X		
3	CARPI Benedetto	X		
4	CATASSI Alessandro	X		
5	CATTONI Vera	X		
6	CHIARELLI Pietro	X		
7	COSTA Giovanni	X		
8	DE MARCHI Roberto	X		
9	FOIS Giuseppe	X		
10	FRAVEGA Ferdinanda	X		
11	FUSTINONI Alberto		X	
12	GABRIELI Giuliano	X		
13	GERMI Paolo	X		
14	LAGOMARSINO Silvio	X		
15	MARSANO Claudio	X		
16	ORSI Giuseppe	X		
17	PASTINE Iolanda	X		
18	SACCO Mario		X	
19	SARTORI Augusto	X		
20	TUSEO Maurizio	X		
21	VERDERIO Suavecito	X		
	TOTALE	18	3	

PARTECIPANO ALTRESI' GLI ASSESSORI ESTERNI:

1	BERNARDIN Andrea	X		
2	CORRADO Giovanni Michele	X		
3	FRACCHIA Mario		X	
4	RAGGI Giovanni Battista		X	

Assume la presidenza il **Prof. Roberto DE MARCHI** nella sua qualità di Sindaco, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (**18 su 21**).

Partecipa il Vicesegretario Generale **Dr Alessandro RUSSO**

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Gabrieli - Lagomarsino - Chiarelli

Si fa rilevare che risultano sempre assenti i Consiglieri Fravega e Catassi: **presenti 16**

^^^^

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n.63 in data 21/10/2011 del Servizio Edilizia Privata, concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

PRESO ATTO che l'argomento oggetto del presente punto è stato trattato in fase di discussione svoltasi in linea generale nel corso della pratica n. 8 all'o.d.g., nella quale sono intervenuti i Consiglieri: Bottino – Marsano – Costa e Chiarelli e, per dichiarazioni di voto, anch'essa riferita a tutte le pratiche riguardanti le pratiche di riduzione dell'area di rispetto cimiteriale, i Consiglieri: Marsano (astensione) - Costa (astensione) – Pastine (astensione) - Cattoni (favorevole) - Sartori (favorevole) Bottino (contrario)

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti:	16
votanti:	12
astenuti:	04 (Marsano, Costa, Pastine, Chiarelli)
voti favorevoli:	11
voti contrari:	01 (Bottino)

## DELIBERA

La proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

**Riduzione area di rispetto cimiteriale di via Dogali per opera ivi ricadente di realizzazione autorimessa interrata, ai sensi della Legge 122/89, presso Via Villa Bassa - pratica edilizia 06-280.**

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Col voto unanime, reso per alzata di mano, dei 16 Consiglieri presenti e votanti, come il Presidente accerta e proclama

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)**

**AREA DI LINEA 4 - Territorio e Ambiente  
SERVIZIO Edilizia Privata**

**PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 63 DEL 21/10/2011**

11.

**OGGETTO:RIDUZIONE AREA DI RISPETTO CIMITERIALE DI VIA DOGALI  
PER OPERA IVI RICADENTE DI REALIZZAZIONE AUTORIMESSA  
INTERRATA, AI SENSI DELLA LEGGE 122/89, IN VIA VILLA BASSA-PRATICA  
EDILIZIA 06-280.**

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N° <sup>72</sup> del 4.11.2011

Immediatamente eseguibile

SI

NO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con istanza prot. n. 31096 del 28/6/2006(P.E. 06-280) i Fratelli: Pietro, Adriano, Maria Carla, Margherita, Michela e Francesco Casazza, nella loro qualità di proprietari, hanno richiesto il rilascio del Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di autorimesse interrata e riqualificazione di soprastante magazzino;
- che l'istanza è relativa alla costruzione in via Villa Bassa, F. n. 6 mapp. n. 574 N.C.T., di n. 13 box interrati, in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti vigenti ai sensi della Legge 122/89, ubicati al di sotto di un terreno adibito a fascia con ulivi, con interventi di riqualificazione su un esistente manufatto in pietra con copertura in lamiera di circa mq 28.30, per il quale è previsto un recupero funzionale a magazzino;
- che la struttura progettata, completamente interrata, resta suddivisa in due scomparti ad un unico livello con ingressi autonomi, di cui uno dotato di n. 8 box e l'altro di n. 4, entrambi con area di manovra centrale, completata da altro box di ridotte dimensioni, mq 7, con ingresso indipendente sulla via Villa Bassa, destinato a posteggio per ciclomotori;
- che nell'area di accesso ai box sono previste opere di allargamento della sede stradale, il tutto, finalizzato alla continuità del prospetto ove sono collocati gli ingressi, con realizzazione di una finestra, dotata di inferriata, e cancelli in corrispondenza delle intercapedini laterali, interventi questi ultimi, resi necessari per motivi di sicurezza e prevenzione incendi;
- che nell'area attigua è prevista la realizzazione un'autorimessa interrata, ai sensi della Legge 122/89, pertinenziale alle abitazioni del civ. 20 di via Villa Bassa, di cui all'Autorizzazione Paesaggistica n. 1273/2008, P.E. 08-106;
- che in data 19/10/2011 prot.n. 33495 è pervenuta comunicazione da parte del tecnico progettista Geom. Angelo Lunghi riportante l'impegno da parte dei richiedenti sig. Catassi, Pili, Granelli e fratelli Casazza a seguito dell'approvazione dei relativi progetti ad effettuare le opere necessarie alla realizzazione dell'isola ecologica, completi di scavo, costruzione di platea, muri di contenimento, copertura e posizionamento dei contenitori di proprietà del Comune in adiacenza al muro di confine del cimitero comunale;

### CONSIDERATO:

- che le opere oggetto della richiesta citata in premessa sono ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale di via Dogali, in zona di rispetto cimiteriale;
- che l'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, come modificato dall'articolo 28 della Legge n. 166 dell'1 agosto 2002, prevede al 5° comma ultimo periodo che *"La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre"*
- che il TAR Liguria sezione I, con sentenza n. 1443 del 7 novembre 2005, relativa alla sanatoria di due seppur modesti fabbricati realizzati entro il raggio di rispetto (50 metri) della zona cimiteriale, ha sancito che *"l'inedificabilità assoluta nell'ambito della fascia cimiteriale è espressamente esclusa dall'art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166, che ha modificato il sopra richiamato art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265"*, mutando l'orientamento precedentemente espresso con sentenza n. 1492 del 28 ottobre 2004 dove veniva sancito che *"l'art. 338 co. 5 del R.D. 1265/34, come risultante dalle modificazioni apportate dalla L. 166/02, permette mediante apposito procedimento il superamento del limite di duecento metri a fronte di specifico progetto di opere pubblica o di intervento urbanistico e ciò anche in assenza di precedente delibera di diminuzione della fascia di rispetto. Ma che tale diminuzione non può superare il limite dei cinquanta metri, stante la precisa disposizione del precedente comma 3"*.

- che, come emerge dalla citata sentenza n. 1443/2005, da giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, la fascia di rispetto cimiteriale è prevista dalla norma allo scopo sostanziale di perseguire una triplice finalità: assicurare una cintura sanitaria attorno ai luoghi ritenuti per loro natura insalubri, garantire il decoro e la tranquillità di un luogo di culto, garantire la futura espansione del cimitero;
- che l'eventuale realizzazione delle opere prospettate, rientranti nella fattispecie di cui al citato ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 338 del R.D. 1265/1934 trattandosi di parcheggi privati, può essere consentita dal Consiglio Comunale, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale e verifica dell'assenza di ulteriori motivi ostativi alla luce della citata triplice finalità perseguita dalla zona di rispetto cimiteriale.
- che la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto non preclude certamente il decoro e la tranquillità del luogo di culto, trattandosi di realizzazione di autorimesse interrato ubicate al di là della strada comunale denominata via Dogali e via privata Villabassa;
- che la realizzazione dell'intervento in oggetto, pur essendo a distanza inferiore a 50 metri dal cimitero non preclude certamente ulteriori ampliamenti dello stesso in quanto tali ampliamenti mai potranno avvenire da tale lato in quanto limitrofa al cimitero scorre la citata via Dogali sulla quale si affacciano edifici;
- che, a seguito di apposita richiesta di parere igienico sanitario finalizzata alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale effettuata con nota n. 6.000 del 17 febbraio 2011, l'Azienda Sanitaria Locale 4 ha comunicato con nota protocollo n. 22.725 del 26 maggio 2011 che, vista la tipologia di fabbricati da realizzarsi in area di rispetto cimiteriali, ovvero autorimesse interrato, che non prevedono la permanenza di persone, non si evidenziano elementi ostativi di natura igienico sanitaria;
- che le indicazioni della Regione Liguria, dipartimento Pianificazione Territoriale Paesistica ed Ambientale, Settore Urbanistica, del 23 marzo 2005 protocollo n. 14.325, sull'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 28 della Legge 166/2002 sulle aree di rispetto cimiteriale, evidenziano come nella delibera comunale di autorizzazione all'intervento debba essere specificato, previa adeguata e circostanziata valutazione, che non vi ostano ragioni igienico sanitarie alla realizzazione delle opere, in relazione anche agli elementi ambientali di pregio dell'area coinvolta;
- che nelle vicinanze dell'intervento, circa m 18.00, risulta esistente un corso d'acqua significativo, torrente Magistrato, tombinato nel tratto interessato, per cui risulta necessario richiedere parere alla Provincia, Area 06, Piano di Bacino ambito 15, in ordine alla fattibilità dei lavori;
- che la costruzione dell'opera richiesta, disciplinata dall'art. 19, comma 3 lettera a) L.R. 16/2008 e s.m.i., cit. è soggetta a specifica autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs.42/04) e a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera e) della L.R. 16/2008;
- che la richiesta di riduzione della fascia cimiteriale comprende altresì l'impegno da parte del soggetto privato ad effettuare le opere necessarie alla realizzazione dell'isola ecologica, completi di scavo, costruzione di platea, muri di contenimento, copertura e posizionamento dei contenitori di proprietà del Comune in adiacenza al muro di confine del cimitero comunale

#### DATO ATTO:

- che il Corpo di Polizia Locale, in data 17/10/2006, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - a) gli ingressi alle autorimesse abbiano una larghezza di m 4.50 anziché 4.00 in quanto l'area di manovra esterna, in detto tratto, è di ridotte dimensioni;
  - b) i muretti posti a delimitazione di tali ingressi siano opportunamente smussati;
  - c) al termine dei lavori venga contattato il Comando di P.L. al fine di installare eventuale specchio parabolico e/o per altre migliorie alla viabilità che si rendessero necessarie;

- che per le suddette autorimesse in data 9/11/2006 la Commissione Edilizia Intergrata comunale ha richiesto un necessario approfondimento delle problematiche relative alla distanza dal corso d'acqua, torrente Magistrato, e rinviato la pratica, vista la criticità delle opere negli aspetti dell'accesso viario, al Comando VV.UU. per meglio approfondire il proprio motivato parere;
- che la Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 30/11/2009 ha riesaminato il progetto, adeguato alle prescrizioni del Corpo di Polizia Locale sopracitate, esprimendo parere favorevole "a condizione che venga presentata relazione geologica aggiornata con la vigente normativa sismica, nonché venga richiesto parere alla Provincia per gli scavi permanenti";
- che, vista la presenza del torrente Magistrato, rivo di tipo significativo in tale tratto tombinato, risulta necessario richiedere parere alla Provincia in ordine alla fattibilità dell'intervento, acquisire verifiche in merito alla fattibilità strutturale, senza interferenze con le proprietà limitrofe, con presa di conoscenza, da parte delle stesse, dell'intervento;
- che il 23/5/2007 con prot. n. 21041 l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi;
- che risulta necessario acquisire relazione geologica e geologico - tecnica di fattibilità comparata alla progettazione della attigua autorimessa interrata di cui al civ. 20 della via, P.E. 08-106;

#### RILEVATO:

- che la prevista costruzione risulta inclusa in area cimiteriale di via Dogali e nelle vicinanze del corso d'acqua significativo, circa m 18, del torrente Magistrato, il quale in quel tratto scorre tombinato;
- che è necessario acquisire parere di fattibilità dell'opera da parte della Provincia di Genova, sia in ordine alla presenza del citato rio sia per gli scavi permanenti, nonché relazione geologica aggiornata con la vigente normativa sismica e presa di conoscenza delle proprietà limitrofe all'intervento;
- che è necessario presentare apposita istanza per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi art.146 del D.Lgs.42/04;
- che occorre acquisire esplicito consenso agli interventi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 338, comma 5, R.D. 27/7/1934 n. 1265 e ss.mm.ii.;

VISTI l'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/7/1934 come modificato dall'art. 28 della L. n. 166 del 1/8/2002 che recita: "*Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico - sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, **parcheggi pubblici e privati**, attrezzature sportive, locali tecnici e serre*" e l'art. 54 D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### DELIBERA

- 1) di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale al fine di consentire la realizzazione dell'intervento edilizio di cui all'istanza dei Signori Adriano, Pietro, Maria Carla,

Margherita, Michela e Francesco Casazza, quali di proprietari, prot. n. 31096 del 28/6/2006, P.E. 06-280, concernente la costruzione di n. 12 box interrati, ricadenti in area di rispetto cimiteriale, con riqualificazione del soprastante magazzino, da effettuarsi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti vigenti ai sensi della Legge 122/89, sul terreno adibito a fascia con ulivi posto in via Villa Bassa, Foglio n. 6 mapp. n. 574 C.T. a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse dal Corpo di Polizia Locale in data 19/6/2006, il nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese prot. n. 21041 del 23/5/2007, ed il parere della Commissione Edilizia Integrata del 30/11/2009;

- 2) Di prendere atto dell' impegno assunto dai Signori Catassi, Pili, Granelli e fratelli Casazza a seguito dell'approvazione dei relativi progetti ad effettuare le opere necessarie alla realizzazione dell'isola ecologica, completi di scavo, costruzione di platea, muri di contenimento, copertura e posizionamento dei contenitori di proprietà del Comune in adiacenza al muro di confine del cimitero comunale, da concordare per modalità ed esecuzione con gli uffici competenti;
- 3) Di dare atto che la presente Deliberazione non presenta aspetti contabili;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## PARERI

Il Dirigente/Funziario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 4 - Territorio e Ambiente/ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 63 in data 21/10/2011 dell'Edilizia Privata che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Alla presente sono uniti n. 4 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 5 facciate utili.

Data 24.10.11

Il Dirigente /Il Funziario inc. di P.O.


---

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 24 OTT 2011

Il Dirigente Responsabile





Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 14 NOV. 2011 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li,

14 NOV. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**ORIGINALE**

---

---

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---